

Attualità **Temi caldi in campo funerario**

di Carlo Ballotta

Il testo che segue affronta alcuni argomenti dei servizi funebri e cimiteriali (affido delle ceneri, sala del commiato, funeral home) che, alla luce della cornice legislativa nazionale e regionale modificata, sono diventati di grande interesse, soprattutto ora che l'entrata delle Regioni fra i soggetti regolatori rende il quadro normativo sempre più complesso ed articolato. Questa breve disamina delle tematiche più "scottanti", tra le quali ampio spazio viene dato alla gestione cimiteriale nelle sue sfaccettature (pianificazione, fabbisogno posti salma, sepolture, concessioni), ha lo scopo di accompagnarVi per mano nella illustrazione di quello che è l'attuale panorama funerario italiano, qui suddiviso per temi e descritto in maniera semplice ed essenziale.

1. Affidamento familiare o personale delle ceneri

La "piccola" grande rivoluzione del D.P.R. 24/02/04 che ha, finalmente, liberato la conservazione a domicilio delle ceneri dall'*impasse* non è priva di molteplici ambiguità.

Attenzione ai facili trionfalismi ben propagandati da una stampa poco attenta ed interessata all'oscuro mondo della polizia mortuaria.

In molte zone l'affido delle ceneri è ancora lettera morta, forse per l'inerzia dei comuni oppure per la scarsa partecipazione della gente a questa "battaglia" sul diritto a disporre di sé, e delle proprie ceneri, nel *post mortem*.

Alcuni ufficiali di stato civile contestano, poi, l'interpretazione troppo elastica del D.P.R. 24/02/04 e le modalità richiamate dell'art. 3 della L. 130/01 secondo cui l'affido sarebbe possibile anche attraverso la volontà esternata dal coniuge superstite o in sua assenza dal parente più prossimo, mentre il suddodato art. 3 della L. 130/01 al comma 1 punto e), se letto in senso letterale, subordinerebbe l'affido familiare alla sola volontà manifestata dal defunto, attraverso le diverse modalità del testamento.

Siamo in Italia, in un paese ad alto rischio di bizantinismo accademico, ed il pericolo di smarrirsi nelle spire dilatorie della burocrazia c'è sempre; la Lombardia, al contrario, si sta muovendo bene e nella giusta direzione di accorpare i vari passaggi, con la circolare n. 7 del 9 febbraio 2005, infatti, ha stabilito che l'autorizzazione alla dispersione debba esser contestuale al procedimento autorizzativo della cremazione. Il fine di un ufficiale di stato civile abilitato ad autorizzare quasi ⁽¹⁾ tutti i vari momenti del funerale, dalla

licenza di seppellimento al trasporto, senza dimenticare cremazione e relativa destinazione delle ceneri, è proprio la ricerca di una semplificazione nei diversi passaggi burocratici.

L'affido dell'urna è vincolato a queste condizioni minime che i comuni debbono inserire o nel regolamento generale di polizia mortuaria oppure in ogni singola autorizzazione:

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- 1) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- 2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- 3) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- 4) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Non possiamo, comunque, creare una seconda anagrafe mortuaria parallela ai registri cimiteriali per catalogare i luoghi atipici, e, per tale ragione, pressoché infiniti, dove sono custodite le ceneri.

Saremmo sommersi da un oceano di dati ed indirizzi da codificare e gli archivi, notoriamente costano.

⁽¹⁾ Lombardia ed Emilia Romagna continuano, nel solco del D.P.R. 285/90, ad attribuire l'autorizzazione al trasporto ex artt. 23 e seguenti genericamente all'autorità comunale e quindi al

dirigente o al funzionario delegato dopo il rivoluzionario avvento della L. 142/90 ora confluita nel D.Lgs. 267/00. La loro scelta pare saggia poiché proprio ai sensi del D.Lgs. 267/00 il comune organizza autonomamente i propri uffici attraverso apposito regolamento approvato dalla giunta.

C'è, poi, il pericolo di un lucro illecito dietro le richieste di affido multiplo, si creerebbero, di fatto, cimiteri assolutamente privati.

Emilia Romagna e Lombardia hanno subodorato il rischio, infatti, il comma 8 dell'art. 14 del regolamento lombardo n. 6 specifica come l'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisca, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata, mentre la regione emiliano-romagnola, con la delibera n. 10 del 10 gennaio 2005, richiama i comuni ad un'attenta sorveglianza affinché si eviti la consegna di più urne cinerarie ad un solo soggetto non appartenente⁽²⁾ all'ambito familiare o di parentele, proprio al fine di impedire che, surrettiziamente, possano instaurarsi eventuali forme di gestione privata e commerciale nella conservazione delle ceneri.

La mobilità sociale è uno stile di vita piuttosto diffuso, anche se non come in altri paesi. È opportuno, allora, delineare un ipotetico scenario da pernicioso incubo burocratico: il Signor X ha ottenuto di poter conservare presso il proprio domicilio le ceneri di un parente, poi, per motivi famigliari, o di lavoro, deve trasferirsi in un'altra città; poiché l'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio comunale, siccome le prescrizioni del medesimo comune dettate all'affidatario risultano applicabili solo in quello specifico distretto amministrativo, quando l'affidatario decida di spostarsi in altro luogo sarà necessario richiedere un'ulteriore autorizzazione all'affidamento da parte del nuovo comune di residenza, e, com'è ovvio, l'urna potrà esser movimentata solo dietro autorizzazione al trasporto, in quanto si tratta pur sempre di un trasporto funebre non soggetto, tuttavia, alle precauzioni da seguire nel trasporto di salme o cadaveri.

Quindi il Sig. X, oltre al trasloco, deve sobbarcarsi a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per recare con sé l'urna in una diversa abitazione.

Qui siamo nel manicomio più assoluto. Non possiamo metterci a rincorrere in giro per l'Italia urne cinerarie ed affidatari: se le ceneri escono definitivamente dal circuito cimiteriale bisogna, in qualche maniera, affidarsi al senso di responsabilità di noi italiani; alla fine custodire nella propria casa le ceneri di una persona cara è un gesto d'amore, di sensibilità affettiva, se cominciamo a prefigurarci scenari orrorifici da messa nera o rito orgiastico con le ceneri profanate per sacrificio perverso a qualche spirito dell'oltretanto (ad alto tasso alcolico) è meglio fermarci, sin quando siamo in tempo, e ragionare su una scelta di pensiero e

valori, prima di diventare vittime di quel gioco infernale chiamato sospetto ossessivo.

E poi chi controlla davvero la corretta custodia delle urne, la polizia municipale che ha organici risicatissimi oppure i vigili sanitari?

Sguinzaglieremo le forze dell'ordine non sulle strade, ma nei condomini alla ricerca delle ceneri di zio o della nonna?

Suvvia, siamo seri, non si può chiedere l'impossibile. Il mito del *panoptikon*, ossia di una macchina architettonica per istituzioni totali e totalizzanti (prigioni, ospedali, manicomi, caserme), dove tutto e tutti siano sempre controllabili dall'occhio di un carceriere "grande fratello", è una perversa e paranoica chimera di fine settecento che lasceremmo volentieri a quell'epoca lontana, mentre un ordinamento moderno deve basarsi sulla responsabile libertà dei singoli individui.

Quando si parla di momenti assoluti come il vivere ed il morire bisogna sempre scongiurare possibili strumentalizzazioni ideologiche, la cremazione è, al pari di altre forme di sepoltura, un rito che nel nostro ordinamento gode di grande dignità. Polemiche di tipo partitico (la cremazione è di destra, centro o sinistra?) sarebbero solamente deleterie.

Tuttavia non dobbiamo per forza emulare⁽³⁾ altre culture per sentirci, a tutti i costi, politicamente corretti. Bisogna sempre nutrire grande rispetto per chi chiede di ottenere in affido le ceneri di una persona cara e, soprattutto, del defunto che ha palesato il desiderio di rimanere, almeno simbolicamente, attraverso le proprie ceneri, nella città dei vivi, pur di non esser prigioniero di un sistema cimiteriale disumano e scatolare.

Il cimitero è un luogo di altissimo valore simbolico, presente da sempre nella nostra mentalità, rappresenta il sacro ed inviolabile recinto delle rimembranze: non sappiamo se una sua frammentata delocalizzazione in tinelli, studi o salotti possa far bene alla nostra società. Certo i nostri tentacolari campisanti sono zone dell'essere (postumo) piuttosto alienanti e spersonalizzate, ma non possiamo sopperire alla mancanza di un vero spazio di architettura e simbologia commemorativa fingendo che i cimiteri non servano più, grazie a surrogati fittizi come, appunto, i cimiteri domestici per le urne.

⁽²⁾ Il legislatore emiliano-romagnolo considera l'aggregazione famigliare nel senso più ampio del termine poiché ragiona in termini di affido personale e non solo familiare, c'è, dunque, un'importante apertura verso le unioni di fatto, e le relazioni di convivenza non regolate dal rapporto di coniugio.

⁽³⁾ Anche la Chiesa, dopo una prima, prudente apertura verso il mondo cremazionista, sembra piuttosto scettica sull'opzione di mantenere le ceneri del defunto nel mondo dei vivi, si creerebbe una sorta di feticismo macabro con i dolenti incapaci di emanciparsi dal profilo del *de cuius* sempre presente come un convitato di pietra non nel ricordo e nella preghiera, ma con le sue ceneri, quale simulacro di una fisicità corrotta e trasformata in polvere dal fuoco.

2. Una nuova politica per i cimiteri del futuro e la pesante eredità del passato

Dopo gli eccessi di edilizia cimiteriale nella seconda parte del Novecento, figli in gran parte del boom economico e di un certo cattivo gusto per la ricchezza ostentata bisogna ripensare il ruolo strategico del camposanto inteso come sintesi di forma e funzione (deve accogliere anche i vivi e permettere ai dolenti di socializzare) affinché le plaghe del dolore racchiuse dalle mura del camposanto, diventino per tutti veri luoghi in cui ritrovarsi, contesti con servizi rispettosi e funzionanti, lande malinconiche in cui la memoria di chi è vivo si accompagna al ricordo di chi non c'è più in un autentico istante di pace cristallizzato nel tempo.

Di fatto i cimiteri italiani, da molti decenni, ormai, non si basano più sull'inumazione in campo comune, che è pratica residuale⁽⁴⁾, quindi bisognerà ripensare la ripartizione degli spazi e la durata del periodo legale di sepoltura (ai sensi del D.P.R. 254/03 la durata minima della tumulazione può già esser abbreviata a 20 anni⁽⁵⁾).

Verso il 2008, a causa delle estumulazioni di massa, per la naturale scadenza⁽⁶⁾ delle concessioni, aumenterà notevolmente il bisogno di campi ad inumazione (soprattutto per la sepoltura degli inconsunti) e la richiesta di cremazione.

Di conseguenza occorreranno molte cellette ed ossari per la tumulazione di urne e cassette per resti ossei. Nell'evoluzione cronologica dei regolamenti di polizia mortuaria via via emanati da inizio secolo, si può constatare come la forma di sepoltura allora minimale, ossia la tumulazione (circa 2-3% nel 1900), fosse per lo più effettuata in cappelle gentilizie, con il compito di perpetuare la memoria del defunto, conservandone le spoglie.

Il sistema di tumulazione era, infatti, naturalmente agganciato alla perpetuità dei sepolcro (abolita per le nuove concessioni per l'intero Paese col D.P.R. 803/75 solo dal 10/02/76) ed a modalità di confezionamento del feretro e del vano salma favorevoli la conservazione, più che la scheletrizzazione (loculo stagno, cassa metallica ermetica).

⁽⁴⁾ La cremazione erode quote importanti del sistema di sepoltura ad inumazione, mentre i suoi riflessi sono più affievoliti sulla tumulazione.

⁽⁵⁾ Molti comuni cominciano a considerare ordinaria la estumulazione richiesta dopo i 20 anni di tumulazione magari per la verifica sullo stato di mineralizzazione del cadavere finalizzata alla raccolta dei resti ossei.

⁽⁶⁾ La situazione si aggraverà per quei comuni che hanno deciso di non rinnovare le concessioni e non sono dotati di un proprio impianto di cremazione poiché mancherà loro la possibilità di "spalmare" il problema degli inconsunti tra inumazione in campo di terra, ricorso sistematico alla cremazione e ritumulazione provvisoria al fine di guadagnare tempo e smaltire i resti mortali in modo più diluito nel tempo attraverso la rotazione dei campi di terra o l'incinerazione.

L'equilibrio⁽⁷⁾ gestionale dei cimiteri di inizio secolo, concepito su turni di rotazione decennale dei campi comuni a sistema di inumazione⁽⁸⁾, è andato in crisi soprattutto nella seconda parte del XX secolo, con la diffusione di massa delle tumulazioni individuali (in loculo a colombario) e familiari (in tomba privata a due o più posti salma).

Questa filosofia tipicamente italiana del cimitero monumentale fondato sulla pratica della tumulazione, spesso in concorso con fenomeni di forte rallentamento (o, addirittura inibizione) dei tempi di mineralizzazione, ha determinato un'esponenziale compressione dell'area cimiteriale, causata dalla fortissima contrazione dei posti feretro disponibili.

In altri termini, si è determinata una sorta di selvaggia saturazione dei cimiteri, la cui conduzione, ancorché responsabile, da parte del comune, si trova spesso anche nelle condizioni di non essere suscettibile di grandi alternative o margini di manovra: si pensi all'impatto dimensionale sul territorio che comporta la costruzione di un nuovo cimitero, ma anche alle difficoltà di ampliamento dei cimiteri esistenti, rispetto a cui l'erosione della fascia⁽⁹⁾ di rispetto sembra essere divenuta la sola direzione possibile da intraprendere per estendere le superfici da adibire a sepolture.

A cagione dell'espansione urbanistica, in molte realtà, caratterizzate dal fortissimo tasso di conurbazione, gli edifici cimiteriali hanno raggiunto, e quasi travalicato, il limite della fascia di rispetto, tanto da conferire, a volte, impulso all'assunzione di provvedimenti di drastica riduzione⁽¹⁰⁾, laddove possibile⁽¹¹⁾.

⁽⁷⁾ Il meccanismo delle inumazioni di massa delineato dal R.D. (Regio Decreto) 42/1889 e dal R.D. 891/42 seppur rudimentale era dotato di una sua intrinseca efficienza, le vere noie cominciano a sorgere quando all'impianto preesistente si sovrappone prima in sordina poi con incidenza esplosiva la tumulazione.

⁽⁸⁾ Originariamente, si stimava che fossero necessari 6 anni, poi, ed abbastanza presto, elevati agli attuali 10 anni.

⁽⁹⁾ Dal 2000 in avanti si sono registrati diversi provvedimenti normativi volti a ridurre le fasce di rispetto per alimentare l'edilizia cimiteriale, il primo atto è l'art. 4 della L. 130/01, anche se si trattava di un intervento ben limitato, in quanto permetteva ai soli cimiteri per urne di eccedere la zona off limits dei 200 metri fissati dall'art. 338 del testo unico approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, poi è la volta dell'art. 28 della L. 1° agosto 2002, n. 166, cioè il c.d. "Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti", che interviene con una radicale modifica delle norme in materia di fasce di rispetto cimiteriali, principalmente con la modifica dell'art. 338 del T.U.L.L.SS. (e, anche, con l'abrogazione di parte dell'art. 57 D.P.R. 285/90). Non ci si diffonde ulteriormente sul fatto che questa nuova norma abroghi, nei fatti, il sopraccitato art. 4 della L. 130/01. Successivamente anche Lombardia ed Emilia Romagna si sono pronunciate in tema di riduzione controllata delle fasce di rispetto.

⁽¹⁰⁾ Per giurisprudenza costante il piano regolatore cimiteriale, all'interno del cimitero, ha la medesima dignità degli

3. La centralità del regolamento comunale di polizia mortuaria

Il regolamento comunale, assieme ad un accorto regime tariffario, assolutamente indispensabile dopo la L. 28 febbraio 2001, n. 26 ed il D.M. 1° luglio 2002 è lo strumento principe per governare ⁽¹²⁾ il cimitero.

La maggiore complessità gestionale dei cimiteri, dovuta essenzialmente ad un patrimonio immobiliare sempre più vasto da realizzare e mantenere, unicamente alla presenza di impianti (crematorio, inceneritore, discarica) e reti (elettriche, di acqua, fognarie), determina la opportunità di forme gestionali maggiormente imprenditoriali. Tuttavia la semplice esternalizzazione non basta per introdurre maggiori criteri di efficienza manageriale se sussistono ancora regolamenti concettualmente vetusti in cui, magari il calcolo del “fabbisogno” si fonda ancora sull’ipotesi della sepoltura ad inumazione come pratica generalizzata, quasi esclusiva.

La vera sfida è un radicale cambio di mentalità per passare alla filosofia di un cimitero non più ad accumulo, ma a rotazione in cui non si consideri il solo cadavere come oggetto dell’attività cimiteriale, ma anche le sue trasformazioni ultime di stato: ossia ossa e ceneri.

La grande novità in materia di concessioni cimiteriali della normativa regionale lombarda, ad esempio, consta proprio nell’idea di sepoltura a rotazione e non ad accumulo proprio perché correlata all’evoluzione del mondo dei vivi che di riflesso condiziona anche la percezione sociologica del cimitero.

La vera innovazione di ampio respiro consiste, quindi, nello studiare il modo per sfruttare al meglio il patrimonio cimiteriale già costruito, senza ledere diritti acquisiti o legittime aspettative.

In questa logica è da incentivare la riduzione in cassetta ossario degli eventuali resti ossei rinvenuti all’atto dell’estumulazione ⁽¹³⁾ e nuovo uso del manufatto, ricercando il consenso e la massima collaborazione

strumenti urbanistici generali. Si veda per maggiori dettagli Cassazione penale, Sez. III, 2 marzo 1983.

⁽¹¹⁾ Il R.D. 1265/34 prevedeva per la riduzione delle fasce di rispetto una procedura aggravata attraverso una disposizione del Prefetto su motivata richiesta del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

⁽¹²⁾ Il punto di maggior criticità è che la problematica cimiteriale si proietta nel lungo periodo, ma in un lungo periodo congruente con le tematiche cimiteriali e che, in quanto tale, è ben diverso rispetto a quelle visioni, anche di prospettiva, che sono presenti, ad esempio, in ambito “urbanistico”, che raramente superano i 20 anni.

⁽¹³⁾ Mentre l’estumulazione ordinaria è “ritmata”, di norma, su turni decennali le estumulazioni, secondo il dettato dell’art. 86 del D.P.R. 285/90 hanno un calendario meno certo e percussivo, siccome si svolgono solo allo scadere della concessione, almeno per le concessioni a tempo determinato.

dell’utenza, con incentivi tali da premiare un “consumo” consapevole ed intensivo delle risorse cimiteriali.

4. Concessioni perpetue e metodologie alternative di assegnazione per le sepolture private

Spesso, per ottimizzare l’allocazione di tutti i posti feretro disponibili nei cimiteri si teorizza il ricorso ad una trattativa privata ⁽¹⁴⁾ tra i normali cittadini tale da estromettere il comune dalle sue mansioni istituzionali di ente cui compete la concessione in uso delle sepolture private.

Per rendere possibile questo “cortocircuito”, così da eliminare le presunte e mai completamente dimostrate farragini comunali, si invoca la passata legislazione (segnatamente i vecchi R.D. 42/1889 e 891/1942) di polizia mortuaria dove, accanto ad una previsione minimale e straordinaria della tumulazione, rispetto alla sepoltura comune in campo di terra, si consentiva proprio per l’incidenza quasi insignificante dei tumuli sul fabbisogno totale di tombe la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello *jus sepulchri* (diritto ad esser sepolti ed a dare sepoltura in una tomba privata) per atti *inter vivos*, ossia attraverso accordi di autonomia negoziale sottoposti al diritto privato stipulati tra soggetti viventi.

Questa tesi configge, però, con la Legge.

L’area cimiteriale, infatti, è parte del demanio comunale, tale caratteristica sostanziale la rende inalienabile, inespropriabile, non commerciabile né tanto meno usucapibile.

Prima del D.P.R. 803/75 era, invece, contemplata la trasmissibilità a terzi del diritto vantato da un privato cittadino su di una sepoltura privata, limitatamente alle concessioni di durata perpetua.

La corrente maggioritaria ⁽¹⁵⁾ della dottrina e della giurisprudenza nega però, risolutamente il potere di continuare a cedere totalmente o parzialmente il diritto d’uso di tutte le sepolture fra soggetti di diritto privato in forza del disposto enunciato dall’art. 93 comma 4 del D.P.R. 803/75, poi confermato dall’art. 92 comma 4 del D.P.R. 285/90.

⁽¹⁴⁾ A chi compete concedere un’area cimiteriale? In vigenza di strumenti regolamentari (di polizia mortuaria) e di piano regolatore cimiteriale, la concessione cimiteriale è attualmente di competenza del dirigente o del responsabile del servizio. In assenza di criteri predeterminati in passato era invalso l’uso, per molti Comuni, di adozione di atti di G.M.. Taluni commentatori propendevano per la più restrittiva adozione di provvedimento.

⁽¹⁵⁾ Non si possono tacere pareri discordanti, parimenti autorevoli, secondo i quali per concessioni perpetue anteriori, quindi, all’entrata in vigore del D.P.R. 803/75 l’alienazione del sepolcro sarebbe un diritto acquisito, pertanto la cappelletta gentilizia o di famiglia se priva di tombe già occupate potrebbe esser ceduta previo consenso del comune, laddove questi possa verificare che in questo passaggio non vi siano lucro o speculazione.

Secondo autorevoli commentatori (Serenio Scolaro) già con l'avvento dell'art. 824 del Codice Civile (Il Codice Civile è del 1942) che consacra il cimitero come demanio comunale tout court, decade definitivamente, ed in modo irreversibile, la trasmissione dello *jus sepulchri* tra privati, quindi solo il comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione (semplici loculi, cappelle gentilizie, nicchie murarie colombari, celle ipogee o epigee tombe a steso) oppure a sistema di inumazione (tombe terranee ⁽¹⁶⁾).

Il D.P.R. 803/75, allora, esplica solamente meglio questa norma, vietando espressamente il "transito" de diritto di proprietà ed il relativo *jus sepulchri* per mezzo atti giuridici che intercorrano tra persone viventi.

Il diritto di proprietà sulle sepolture private ed il conseguente *jus sepulchri* si trasmettono solo tramite:

- *Jure sanguinis* (diritto di consanguineità);
- *Mortis causa* (quando si esaurisce la famiglia ⁽¹⁷⁾ del fondatore del sepolcro il sepolcro stesso da familiare (ossia riservato al fondatore ed alla cerchia dei suoi famigliari) diviene ereditario così come lo stesso *jus sepulchri*, così chi subentra nella titolarità del patrimonio del *de cuius* per successione *mortis causa* "eredita" anche la proprietà del sepolcro ed il diritto di esser ivi sepolto.

L'unico modo non *mortis causa* per variare la titolarità di una concessione cimiteriale è la retrocessione della stessa al comune, essa, così, rientrerà nella piena disponibilità dell'amministrazione municipale che potrà riassegnarla secondo le procedure previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

Il comune ha solo facoltà e NON obbligo di accettare la rinuncia alla concessione, sino, naturalmente, alla sua naturale scadenza, sempre che quest'ultima non sia a tempo indeterminato, e, quindi, stipulata prima dell'entrata in vigore il 10 febbraio 1976 del D.P.R. 803/75, per quelle successive a tale data la durata massima è di 99 anni, salvo rinnovo.

La miriade di tombe a durata indeterminata (concesse, quindi, prima del 10 febbraio 1976) secondo alcuni rappresenta un pesante handicap, quasi fosse una massa inerziale capace di impedire l'adozione di una poli-

⁽¹⁶⁾ Bolzano rappresenta una felice anomalia nel panorama cimiteriale italiano. Nei capoluoghi dell'Alto Adige sono diffusissime le tombe di famiglia costituite non da manufatti murari, ma da campetti d'inumazione dati in concessione. Attraverso cellette ipogee (pozzetti interrati) ricavate vicino alle fosse dove tumulare urne e cassetine ossario si riesce ad attere la vicinanza, quantomeno ideale, tra i defunti di uno stesso casato.

⁽¹⁷⁾ Cassazione civile, 19 novembre 1924. È ammissibile la prova testimoniale sulla destinazione del sepolcro datavi dal fondatore. Trattandosi di sepolcro comune, è richiesto il consenso di tutti i partecipanti quando si voglia ampliare il numero delle persone che hanno diritto alla sepoltura. Il sepolcro familiare con l'estinguersi della famiglia, diventa ereditario.

tica cimiteriale finalizzata al recupero ed al riuso di nuovi spazi nell'ottica di un cimitero non più ad accumulo, ma a rotazione.

Paradossalmente, invece, le tombe perpetue sono una ricchezza perché esse, attorno alla loro cura e venerazione, da coltivare nel lungo corso degli anni, posso coagulare un fortissimo sentimento di memoria storica delle famiglie italiane che è, forse, il miglior antidoto contro l'abbandono dei cimiteri da parte delle giovani generazioni.

Sono semmai le clausole vessatorie (per gli aventi causa del fondatore che vedono compresso il loro potenziale *jus sepulchri*) delle cosiddette "tombe chiuse" per dichiarata volontà del fondatore a frenare un progressivo reimpiego dei sepolcri.

Le concessioni perpetue, sono sì un peso, ma anche un'opportunità, perché risultano comunque un dato pregresso difficile da negare, solo se non venissero sfruttate per accogliere nuovi defunti, occorrerebbe costruire nuovi loculi e al tempo stesso pagar, da parte del cittadino, un importo molto maggiore di quello che ne potrebbe derivare dalla riduzione in resti e "riciclo" della tomba con l'immissione al suo interno con nuovo feretro.

Per il principio di irretroattività della norma giuridica una concessione perpetua non può d'imperio essere modificata ⁽¹⁸⁾ dal Comune in una fattispecie "a tempo determinato", ma tale situazione può essere cambiata su richiesta dei concessionari, e accolta dal Comune, in linea generale, attivando il procedimento di rinuncia di concessione e attribuzione di nuova concessione.

Se sussistono i presupposti il Comune, d'ufficio, può invece pronunciare la decadenza ⁽¹⁹⁾ o la revoca della concessione laddove l'atto originario di concessione contempli esplicitamente o indirettamente (ad es. specificando che valgono le norme che i successivi regolamenti di polizia mortuaria stabiliranno) questa modalità di estinzione della concessione stessa data la natura di diritti affievoliti ⁽²⁰⁾ delle concessioni cimiter-

⁽¹⁸⁾ Consiglio Stato, Sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505 La normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è in contrasto con la disposizione dell'art. 93 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, il cui contenuto è stato poi ripetuto nell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

⁽¹⁹⁾ C'è giurisprudenza costante: la pronuncia della decadenza è subordinata alla ricerca da parte del comune degli aventi titolo per verificare se sia loro intenzione esercitare il loro diritto sulla sepoltura accollandosi i relativi oneri conaturati allo stesso *jus sepulchri*.

⁽²⁰⁾ Cassazione civile, Sez. Unite, 2 aprile 1959 n. 974: [...] omissis "*Tale diritto (di sepolcro), peraltro, è destinato ad affievolirsi nei confronti della pubblica Amministrazione concedente e a degradare in diritto condizionato od affievolito qualora lo richiedano esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e di buon governo del cimitero; ed a*

riali ((i veda, a tal proposito, TAR Campania Sez. III 15/01/87 n. 14, Consiglio di Stato Sez. V 01/06/49 n. 458, Consiglio di Stato Sez. V 16/12/50 n. 1289).

Talune Amministrazioni comunali hanno studiato soluzioni a geometria variabile che consentono di modificare il precedente regime concessorio.

Si citano due esempi abbastanza diffusi:

- concessione perpetua di loculo, vincolato a tumulazione della salma xy, che si trasforma a tempo determinato (ad es. 30 anni) con contestuale estumulazione della salma di xy e tumulazione di nuova salma zw;
- rinuncia da parte del titolare di concessione perpetua di loculo in cambio di concessione gratuita a tempo determinato di ossarietto (con varietà di scelte circa la onerosità o meno delle operazioni cimiteriali necessarie).

Invero la norma vigente richiamabile è solo quella stabilita dal comma 3 dell'art. 92 e dagli artt. 93 e 94/2 del D.P.R. 285/90.

In altri termini l'oggetto del contendere su cui dobbiamo focalizzare l'attenzione è il la configurazione di significato della formula linguistica "capienza di sepolcro", essa, secondo una lettura, *in divenire*, e piuttosto "progressista" della norma, è da intendersi in senso lato (laddove non diversamente specificato nell'atto di concessione), per i diversi stadi involutivi, degenerativi o conservativi in cui si presenta o si tramuta un cadavere (quindi anche esiti da fenomeno cadaverico⁽²¹⁾ di tipo trasformativo-conservativo, ossa e ceneri) durante e dopo il periodo legale di sepoltura.

Una saggia strategia di governo per i nostri cimiteri, dunque, non può prescindere da una consapevole riscrittura dei regolamenti municipali dove chiarire i diritti e gli obblighi dei titolari di sepoltura, anche perpetue, per contenere situazioni di degrado che, con l'invecchiamento del patrimonio cimiteriale già costruito, rischiano non solo di far perdere tombe di pregio, ma pure preziosa capienza nei cimiteri.

Diventa allora essenziale definire con norma positiva gli istituti del subentro, la decadenza, la revoca ed estinzione delle concessione cimiteriale, assieme a dettagliate procedure per intervenire in caso di tombe ab-

bandonate soprattutto oggi, quando per effetto del D.P.C.M. 26 maggio 2000 la deroga per tutte le tombe senza diretto accesso al feretro e senza separazione fra i posti salma costruite fino alla uscita del D.P.R. 285/90 è molto più semplice da ottenere poiché in molte regioni ora è di competenza dell'autorità amministrativa comunale che si avvale dell'AUSL in qualità di interfaccia istruttoria di tipo tecnico-sanitario.

5. Luoghi per la ritualità e case funerarie

È stata segnalata da diverse parti per l'Italia l'inosservanza della norma che impone tuttora, qualora non sia stata varata apposita norma regionale⁽²²⁾, alle strutture sanitarie di avere camere ardenti degne di tale nome, risolvendo così anche il problema dei rituali dei non cattolici.

In effetti la riforma dall'alto veicolata con D.P.R. 14 gennaio 1997 perché gli istituti ospedalieri che operano in regime di ricovero allestissero adeguati locali (il cosiddetto servizio mortuario ospedaliero) dove le salme potessero sostare per preparazione estetica, veglia funebre e l'ufficio delle esequie è stata completamente disattesa, con il brillante risultato di camere ardenti ospedaliere degne, sì e no, di qualche sfortunata e scalcinata repubblica delle banane. Ovviamente l'imprenditoria privata, forse più sensibile ad un mutamento nella sensibilità degli italiani verso le espressioni, anche architettoniche, del lutto ha intercettato questo bisogno di maggior civiltà ed eleganza per i depositi d'osservazione, anche e soprattutto verso chi professa una Fede⁽²³⁾ non cattolica.

La discussione si è sviluppata soprattutto sulla opportunità di importare il modello anglosassone (in cui parte del rito è affidato al mediatore, sia esso un amico, un ministro di culto o altra figura e parte all'impresario funebre, con lo svolgimento del funerale all'interno di strutture specializzate denominate "funeral home"), oppure di orientarsi sull'esperienza francese (nella quale il cimitero è essenzialmente pubblico, con la ritualità che avviene sempre più in "chambres funéraires", gestite da imprese funebri e collocate nella vicinanza del cimitero⁽²⁴⁾) o se invece

tutela dell'interesse legittimo, cui il diritto in tal modo degrada, è ammesso il ricorso al giudice amministrativo al quale va anche devoluta ogni altra questione relativa alla legittimità del provvedimento di revoca della concessione di area cimiteriale, in quanto per conseguire eventualmente il risarcimento dei danni, ove il provvedimento di revoca della concessione di area cimiteriale, venga successivamente riconosciuto illegittimo."

⁽²¹⁾ Presso il cimitero Do Sol a Madrid la direzione per "smaltire" i resti mortali per i quali gli aventi titolo non abbiano richiesto una nuova sepoltura ricorre ad un metodo d'indubbia efficacia, ma di inenarrabile brutalità: ossame o esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo sono parificati a rifiuti cimiteriali ed avviati di conseguenza alla termodistruzione non nel crematorio, ma nel comune inceneritore.

⁽²²⁾ In Emilia Romagna, ad esempio, vale non il D.P.R. 14 gennaio 1997 ma la delibera della Giunta Regionale n. 327 del 23 febbraio 2004.

⁽²³⁾ Tutti gli analisti concordano, però, su questo rischio: le grandi religioni non cattoliche presenti in Italia: Cristiano-Ortodossi (si tratta soprattutto di persone provenienti dall'Europa dell'Est ed appartenenti al gruppo slavo) Musulmani, Ebrei hanno un fortissimo senso dello spazio funerario: il funerale, infatti, al pari della sepoltura deve obbligatoriamente tenersi non in un ambiente neutro e polivalente, ma in un luogo consacrato come potrebbe essere di volta in volta la Sinagoga, la Moschea, la Chiesa Ortodossa.

⁽²⁴⁾ Una coraggiosa scelta di logistica funeraria potrebbe essere l'individuazione della struttura del commiato-casa funeraria all'interno del cimitero, per ridurre al massimo i

mantenere e correggere l'esperienza italiana (nella quale il rito avviene per lo più in Chiesa, quindi in un luogo intermedio fra la partenza da casa o dall'ospedale e l'arrivo in cimitero).

Nella galassia degli operatori dei servizi funerari c'è aperta polemica tra quanti intendono importare (o ... scimmiettare?) in Italia modelli stranieri, costruendo "funeral home" con capitali ⁽²⁵⁾ dell'imprenditoria funebre, per offrire, così, risposta qualificata ad una esigenza effettiva, e chi ritiene vi debba essere separazione non solo societaria, proprietaria ma anche morale con un fortissimo *discrimen* tra le aziende esercenti l'attività funebre, legata, cioè a prestazioni di natura commerciale e coloro che forniscono supporto al lutto, così come gli stessi posti, dove celebrare le funzioni religiose, debbono esser sottratti alla tentazione mercantile.

6. Autisti necrofori vs necrofori affossatori?

Molto spesso si tende a distinguere tra attività funebre ed attività cimiteriale, individuando la prima come quella immediatamente *post mortem* e che si conclude, all'incirca con la sepoltura o poco oltre, e la seconda come quella che si sviluppa dall'accoglimento nel cimitero per la "conservazione" dei morti. Questo compito culturale si può prolungare anche oltre i tempi necessari alla mineralizzazione dei corpi, cui dall'origine sono preposti i cimiteri ed, in tale fase, la mansione "tecnica" di mera polizia cimiteriale trascorre in secondo ordine, assolvendo un ruolo di "memoria" individuale e di comunità dei defunti.

L'attività funebre (e quindi il tessuto delle imprese) notoriamente non intrattiene rapporti idilliaci con quella cimiteriale ⁽²⁶⁾ forse proprio a causa della forte cesura tra il momento "privato" anche se sottoposto ad autorizzazione del funerale e quello eminentemente pubblico del cimitero.

In effetti *"la natura dei sepolcreti trova legittimazione giuridica in atti aventi forza di legge, in primo luogo nel codice civile, ovvero un corpo normativo non solo parificato alla legge, ma anche di portata non specializzata, si tratta quindi di una fonte che ha, per definizione, una visione ampia e non ristretta al caso particolare. Ma se queste sono le basi, e considerato che le*

tempi "morti" necessari al trasporto. Il comune di Modena si sta muovendo in questa direzione.

⁽²⁵⁾ La posizione dominante di una sola struttura del comitato che diventa crocevia obbligato per tutti i funerali di uno stesso comune, secondo molti analisti, è l'anticamera di un monopolio strisciante, poiché il privato che controlla questo presidio può facilmente metter fuori giuoco la concorrenza.

⁽²⁶⁾ Alla fine degli anni '90, quando si favoleggiava ancora di una grande riforma a livello statale del D.P.R. 285/90, gli esponenti dell'imprenditoria privata reclamarono il diritto di intervenire anche nella fase della sepoltura o della cremazione, non limitandosi più alla semplice consegna del feretro una volta varcato il recinto del camposanto.

norme sono sempre storicamente determinate e mai assolute od immodificabili, si può anche trarre la conclusione per la quale ventilate prospettive di altro genere richiedano non solo un intervento legislativo di livello primario, con l'effetto che la via del Regolamento risulta impraticabile come strumento per modificare gli attuali assetti sullo status dei cimiteri (Sereno Scolaro).

La tenuta del verde e delle manutenzioni, ma negli ultimi anni anche l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, è ormai sempre più svolta a mezzo terzi. Se un appunto si può muovere consiste ed insiste proprio sulla corsa al ribasso nella qualità ⁽²⁷⁾ delle prestazioni il vero elemento negativo; anche se discutere di leggi, norme e contratti di lavoro ⁽²⁸⁾ nell'ambito dei servizi funerari rischi di diventare un vacuo esercizio stilistico se non si tiene presente che questi lavoratori adempiono giorno dopo giorno un impegno importante e delicato, un mestiere ingiustamente denigrato che a poco a poco sta uscendo dal brago spirituale della ipocrisia semantica, che è l'anticamera della vergogna, per riconquistare il senso più pieno del suo contenuto sociale. Ad una ritrovata identità lavorativa, deve, però, corrispondere un adeguato trattamento economico, anche per stabilizzare gli organici e contenere il turn over caotico, senza personale necroforo ben formato e, soprattutto motivato diventerà sempre più difficile implementare una seria politica cimiteriale in grado di diventare nucleo fondativo e pietra d'angolo in un ritrovato patto civile tra amministrazione comunale e cittadinanza.

⁽²⁷⁾ Si registrano, tuttavia, pregevoli eccezioni: diversi cimiteri hanno istituito nuovi rituali nella cerimonia della cremazione e dell'inumazione, che erano completamente carenti dal punto di vista formale, ha riorganizzato la simbolistica all'interno del loro sacro recinto, e hanno provveduto a riqualificare il personale con specifici corsi di formazione e di sostegno psicologico.

⁽²⁸⁾ C'è un percorso logico di avvicinamento per la categoria dei lavoratori impegnati nella polizia mortuaria al mondo dei servizi alla persona.